

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	Provincia di Brescia	
	CONTRATTO INTEGRATIVO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA	
	SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER ADEGUAMENTO ONERI	
	PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI	
	COMPLETAMENTO DEL PROGETTO "INTERVENTO DI	
	MIGLIORABILITÀ ACCESSIBILITÀ MANIVA" LOTTI 1 - 2	
	IN COMUNE DI BAGOLINO". CUP: F77H16000240001 - CIG	
	B482D2B908	
	L'anno 2025 addì __, del mese di ____ nella sede di	
	Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo	
	Matteotti n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Arch. Alessandro	
	Abeni, in qualità di Dirigente dell'Area Agricoltura	
	e Ambiente della Comunità Montana Valle Trompia,	
	giusta decreto del Presidente n. 9485 del	
	30.07.2024, che dichiara di intervenire in questo	
	atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse della Comunità Montana della Valle	
	1	

Trompia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale 83001710173;

e

la **SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL**, rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, con sede in Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987, giusta procura notarile del 21.03.2024 - n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogo del 13.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14.02.2024, in qualità di Direttore Generale della predetta Società che agisce quale Società in forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione di G.E. n. 129 del 26/09/2024, il

comune di Bagolino con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 08/10/2024 e la Comunità Montana di Valle Sabbia con deliberazione di G.E. n. 158 del 16/10/2024 hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione dell'opera "Miglioramento dell'accessibilità al monte Maniva" per un importo pari ad € 3.940.000,00;

- con delibera di giunta esecutiva n. 169 del 28/11/2024 è stato approvato il contratto di servizio in house con la quale veniva affidato alla società Sevat Servizi Valle Trompia la realizzazione dell'opera "Miglioramento dell'accessibilità al monte Maniva" e lo svolgimento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 per un valore di € 2.626.408,57;

- con DG del Comune di Bagolino n. 98 del 10/10/2025 è stato approvato il progetto delle opere di completamento, che hanno previsto l'acquisizione di ulteriori aree e la realizzazione di ulteriori lavori aggiuntivi (realizzate senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale) non previsti in sede

di progettazione esecutiva per cui è stato necessario far fronte a delle spese tecniche impreviste;

- con Deliberazione del CDA di Sevat n. 57 del 16/10/2025 e con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 24/10/2025 è stata approvata la perizia di variante i cui elaborati tecnico-contabile sono stati redatti dalla suddetta società;

VISTA la nota prot. 14929 del 12/11/2025 nella quale la società Se.Va.T. srl ha richiesto di veder riconosciute le attività professionali extra sostenute durante la realizzazione delle opere di completamento relative al progetto "Miglioramento dell'accessibilità al monte Maniva";

VALUTATO CHE:

- l'importo della progettazione rientra nei limiti previsti dall'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

- L'integrazione non comporta variazioni al quadro economico originario, ma ridefinisce lo stesso come da progetto di variante richiamato in premessa.

- con delibera di giunta esecutiva n. XXX del
XXXX è stato approvato lo schema di contratto
integrativo in house alla società Se.Va.T. srl per
adeguamento oneri professionali per la realizzazione
delle opere di completamento del progetto in
oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e
si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il
riconoscimento e l'affidamento alla Società Se.Va.T.
s.c.r.l. delle attività professionali e degli oneri
aggiuntivi sostenuti per la realizzazione delle
opere di completamento relative al progetto
"Miglioramento dell'accessibilità al Monte Maniva",
così come descritte nella perizia di variante
approvata con deliberazioni richiamate in premessa.

Tali attività consistono in particolare in:

- aggiornamento e revisione degli elaborati
tecnici e progettuali;

- adeguamento e aggiornamento della contabilità lavori e del quadro economico;
- redazione di elaborati tecnici e amministrativi integrativi;
- attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza rese necessarie dalle opere di completamento;
- oneri per l'acquisizione aree e rilascio autorizzazione alla trasformazione del bosco;

Art. 3 - Durata

Il presente contratto integrativo ha decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione e mantiene efficacia fino al completamento delle attività oggetto dell'affidamento, in coerenza con la durata del contratto principale

Art. 4 - Ammontare del contratto

1. l'importo complessivo dell'adeguamento degli oneri professionali è determinato in euro 94.117,05 di cui:

- € 64.162,95 per spese tecniche oltre cassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 81.409,96: CIG: B482D2B908
- 12.707,09 per oneri extra sostenuti per l'acquisizione aree e il rilascio

autorizzazione alla trasformazione del bosco;

3. L'importo per gli oneri soprarichiamati sarà progressivamente erogato mediante fattura elettronica come da contratto originale sottoscritto tra le parti.

Art. 5 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 6 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 7 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Presidente della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Art. 09 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

	provincia competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte	
	(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi	
	previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi	
	finanziari relativi all'appalto, il presente	
	contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8	
	del medesimo art. 3.	
	4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni	
	pagamento all'affidatario e con interventi di	
	controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello	
	stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari.	
	Art. 10 - Responsabilità	
	1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di	
	infortuni e di danni arrecati, eventualmente,	
	all'amministrazione e a terzi in dipendenza di	
	manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione	
	degli adempimenti assunti con il contratto.	
	2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed	
	onere derivante da diritti di proprietà	
	intellettuale da parte di terzi in ordine al	

servizio aggiudicato.

Art. 11 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n.

	15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che	
	sia dipesa da cause di forza maggiore;	
	4) violazione degli obblighi relativi	
	all'applicazione del contratto collettivo	
	nazionale di lavoro.	
	5) mancato utilizzo del bonifico bancario o	
	postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3,	
	comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
	3. In caso di risoluzione del contratto	
	all'affidatario verrà comunque saldato il	
	corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno	
	della disposta risoluzione. Nell'eventualità della	
	risoluzione del contratto per i motivi suddetti,	
	l'amministrazione può incamerare la cauzione	
	prestata.	
	Art. 12 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023	
	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo	
	12, il presente contratto può essere risolto durante	
	il periodo della sua efficacia, se una o più delle	
	condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023	
	sono soddisfatte sono soddisfatte.	
	Art. 13 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

Art. 14 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico

del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 15 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 16 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale

il direttore dell'esecuzione effettua i necessari
accertamenti e rilascia il certificato attestante
l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Il Dirigente Arch. Alessandro Abeni

Per la Società Se.Va.T. srl

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi